

Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Servizio Istruzione, Mense e Programmazione
Piazza Gavazzi, 4
38057 Pergine Valsugana (TN)
codice fiscale e partita IVA 02143860225

OGGETTO: servizio “spiagge sicure”. Prolungamento servizio presso postazioni lago di Levico. Rivalutazione corrispettivo orario anno 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSE E PROGRAMMAZIONE

richiamata la propria determinazione n. 1074 dd. 09.06.2017, ad oggetto “Revoca propria determinazione n. 1027 dd. 05.06.2017. Presa d’atto proposta aggiudicazione alla Società Security srl e aggiudicazione definitiva “Servizio spiagge sicure anni 2017-2020” (codice CIG 70382156C0). Impegno di spesa, approvazione schema contratto e accettazione garanzia fidejussoria”, alla quale espressamente si rinvia;

richiamata la propria determinazione n. 1387 dd. 25.07.2017, ad oggetto “servizio “spiagge sicure” quadriennio 2017 – 2020. Integrazione/assunzione impegno di spesa per potenziamento servizio”, alla quale espressamente si rinvia;

visto il “Contratto per l’affidamento dell’incarico per la gestione del servizio “SPIAGGE SICURE anni 2017-2018-2019-2020”. – CODICE CIG 70382156C0”; Rep. n. 54 dd. 10.07.2017;

visto l’Atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 54/2017 per l’affidamento dell’incarico per la gestione del servizio “SPIAGGE SICURE anni 2017-2018-2019-2020. CODICE CIG 70382156C0”, Rep. n. 56 dd. 04.09.2017;

precisato che aggiudicataria del servizio in oggetto risulta essere la società Security s.r.l., piazza Sugarina n. 24, 38050 Calceranica al Lago (TN), CF/P.IVA 02019790225;

preso atto che, a seguito di valutazione dell’esperienza maturata nel corso del 2017, è emersa la volontà del Comune di Levico Terme di prolungare la durata del servizio limitatamente all’anno 2018 per ulteriori 15 giorni su tutte le postazioni del lago di Levico, provvedendo alla necessaria copertura finanziaria, accertata al Bilancio della Comunità con propria determinazione n. 911 dd. 07.06.2018;

richiamato in proposito quanto stabilito all’articolo 1 del sopracitato contratto Rep. n. 54 dd. 10/07/2017, il quale rimanda, per quanto riguarda le prestazioni dell’affidatario, all’articolo 3 (Prestazioni dell’affidatario) del capitolato speciale d’appalto, dichiarato parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegato, laddove si precisa che “la Comunità si riserva peraltro, in ciascuno dei quattro anni contrattuali, di ampliare o ridurre il periodo di effettuazione del servizio (sia in termini di giorni che di orari), d’intesa con i Comuni convenzionati e sentito l’aggiudicatario, qualora le disponibilità finanziarie consentano di dare copertura per ulteriori giorni e/o ore o viceversa risultino insufficienti. Analogamente la Comunità si riserva di variare, in qualsiasi momento, in aumento o diminuzione, il numero di postazioni (nonché la loro dislocazione e le loro caratteristiche), [...] la Comunità si riserva in qualsiasi momento del quadriennio di attivare nuove postazioni, anche su altri laghi dell’ambito, se richieste e finanziate dalle Amministrazioni comunali. Gli aumenti o le diminuzioni avverranno alle condizioni tutte, nessuna esclusa, contenute nel presente capitolato e non comporteranno la variazione del corrispettivo orario. Solo qualora le eventuali modifiche, in aumento o diminuzione, comportino la variazione dell’importo contrattuale annuo in misura superiore al 20% (venti per cento), per la parte eccedente tale limite il prezzo potrà essere a sua volta oggetto di variazione, da determinare di comune accordo tra le parti, fatte salve le cause di non imputabilità alla Comunità [...]”;

verificato che la spesa oggetto di integrazione conseguente al prolungamento del servizio presso il lago di Levico nel solo anno 2018 risulta pari ad € 7.309,13, IVA 22% compresa, e, non superando il 20% dell'importo contrattuale annuale relativo alla prestazione, rientra nei limiti dell'Istituto del cd. sesto quinto;

richiamato inoltre l'articolo 8 del capitolato speciale d'appalto, il quale prevede che con decorrenza dal secondo anno di vigenza contrattuale, la Comunità di impegna a rivalutare annualmente il prezzo orario – sulla base del tasso di inflazione programmata ricavato dal corrente D.F.P. nazionale (Decisione di Finanza Pubblica) – che viene fissato annualmente nella misura massima dello 0,9%, fermo restando che qualora il tasso di inflazione programmata ricavato dal D.F.P. nazionale risulti inferiore, la rivalutazione sarà nella percentuale ad esso corrispondente. La domanda scritta di adeguamento dovrà essere comunicata almeno 30 giorni prima rispetto alla data della richiesta di applicazione del nuovo prezzo;

verificato che il tasso di inflazione programmata riportato nel Documento di Economia e Finanza 2018 risulta dell'1,0%, per cui trova applicazione quanto stabilito nel sopracitato articolo 8 del capitolato speciale d'appalto riguardo il limite massimo applicabile dello 0,9%;

vista la richiesta dd. 24.05.2018, pervenuta via Pec in pari data, prot. arr. n. 10537, della società Security di adeguamento del prezzo orario del servizio "spiagge sicure" per l'anno 2018 nella percentuale dello 0,9%;

dato atto che l'adeguamento del corrispettivo orario in base al tasso inflativo programmato a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale costituisce per l'Amministrazione un impegno espressamente previsto a termini di contratto;

verificato peraltro che la domanda di adeguamento risulta pervenuta in un tempo inferiore ai 30 giorni stabiliti dal già citato articolo 8 del capitolato speciale d'appalto, per cui ne deriva che per i giorni di servizio rientranti nei 30 giorni successivi alla domanda di adeguamento va applicato il corrispettivo orario non rivalutato (€ 18,94/orario), mentre per i giorni di servizio successivi fino alla conclusione del servizio interviene la rivalutazione della misura sopra indicata, risultante pari ad € 19,11/orario;

dato atto quindi che per effetto di quanto previsto ai paragrafi precedenti, ossia: (1) l'adeguamento del corrispettivo orario a decorrere dal 23.06.2018 compreso, (2) il calendario del servizio 2018 concordato con le Amministrazioni comunali nella riunione dd. 23 maggio 2018, in atti, per l'effettuazione di 63 giorni di servizio per 22 operatori sulle postazioni fisse e mobili più l'effettuazione di un ulteriore giorno, anziché due, per 2 operatori su ciascuna delle 2 postazioni mobili, (3) il prolungamento del servizio interessante il solo lago di Levico, la spesa anno 2018 risulta pari ad € 191.864,75 al netto di IVA 22% (€ 234.075,00 – IVA 22% compresa), come sotto specificato:

- periodo di 3 giorni per 7 ore giornaliere per 18 operatori complessivi sulle postazioni fisse e mobili dei laghi di Caldonazzo e Levico per € 18,94/orarie: € 7.159,32 al netto di IVA;
- periodo di 60 giorni per 7 ore giornaliere per 22 operatori complessivi sulle postazioni fisse e mobili dei laghi di Caldonazzo, Levico, Serrai e Piazze per € 19,11/orarie: € 176.576,40 al netto di IVA;
- periodo di 3 giorni per 7 ore giornaliere per 4 operatori complessivi sulle postazioni fisse dei laghi di Serrai e Piazze per € 19,11/orarie: € 1.605,24 al netto di IVA;
- periodo di 1 ulteriore giorno per 7 ore giornaliere per 2 operatori complessivi sulla postazione mobile del lago di Caldonazzo per € 18,94/orarie: € 265,16 al netto di IVA;
- periodo di 1 ulteriore giorno per 7 ore giornaliere per 2 operatori sulla postazione mobile del lago di Levico per € 19,11/orarie: € 267,54 al netto di IVA;

prolungamento servizio per ulteriori 15 giorni sul lago di Levico, così determinato in base al periodo individuato:

- periodo di ulteriori 8 giorni per 7 ore giornaliere per 3 operatori complessivi sulle postazioni fisse e mobili del lago di Levico per € 18,94/orarie. € 3.181,92 al netto di IVA;
- periodo di ulteriori 7 giorni per 7 ore giornaliere per 3 operatori complessivi sulle postazioni fisse e mobili del lago di Levico per € 19,11/orarie: € 2.809,17 al netto di IVA;

preso atto pertanto che la spesa complessiva derivante dalla prestazione resa dalla società Security nell'anno 2018 ammonta a complessivi € 234.075,00, al lordo di IVA 22%, per cui si rileva un incremento di € 8.437,09 rispetto alla spesa di € 225.637,91 complessivamente impegnata al Titolo 1 (capitolo 4510 art. 1) – Missione 6 – Programma 1 – Macroaggregato 3 del Bilancio di Previsione esercizio 2018. Nello specifico, risultano iscritti al suddetto capitolo l'impegno n. 491 per € 215.286,06 quale spesa del servizio complessivo anno 2018 (rif. determinazione n. 1074 dd. 09.06.2017), e l'impegno n. 492 per € 10.351,85 quale spesa anno 2018 per la seconda postazione attivata sul lago della Serraia, a carico del Comune di Baselga di Pinè (rif. determinazione n. 1387 dd. 25.07.2017). Come emergente dal quadro generale sopra riportato, la spesa per tale ultima postazione, tenuto conto che nel corrente anno vengono effettuate presso tale postazione 63 giorni di servizio anziché 64 come nel 2017, si attesta nell'importo arr. di € 10.281,57, IVA 22% compresa (una postazione per 63 giorni per 7 ore/giorno per € 19,11/orario + IVA 22%), mentre la spesa per il restante servizio complessivo si attesta in € 223.793,43. Ne deriva conseguentemente che l'impegno di spesa n. 492 va diminuito per l'importo di € 70,28, mentre l'impegno di spesa n. 491 va incrementato per l'importo di € 8.507,37;

richiamati i propri provvedimenti di accertamento delle entrate derivanti dal concorso finanziario dei Comuni a copertura delle spese correnti del servizio "spiagge sicure";

richiamata la deliberazione del Consiglio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol n. 9 dd. 16.04.2018, ad oggetto "1^ variazione al bilancio di previsione finanziario anno 2018-2020";

visto l'articolo 27, comma 2, lett. f) punti 1) e 2) – "modifica dei contratti durante il periodo di validità" –, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2;

visto il D.O.L. (Durc On Line) prot. n. INPS_9768540, scadenza validità 27/06/2018, relativo alla società Security s.r.l., che risulta regolare;

visto l'art. 7 "*Misure di trasparenza*", comma 1, della L.R. n. 8/2012, e richiamata al riguardo la circolare prot. n. 310/1.10 dd. 08.01.2014, ad oggetto "*Prima attuazione dei precetti in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", emessa dal Segretario Generale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, come successivamente integrata con circolare prot. n. 2249/1.10 dd. 29.01.2014;

visti il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Comunità 2018-2020, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 8 dd. 29/01/2018, e il Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta n. 191 dd. 30/12/2014;

preso atto che le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento si applicano anche al beneficiario del presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso;

visto il Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 29 dd. 13 novembre 2017, esecutiva ai sensi di legge;

visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 77, in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;

visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L;

visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.;

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

dato atto che con provvedimento:

- n. 109 dd. 29 maggio 2008 la Giunta ha dato attuazione al principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo spettanti agli organi politici e quelle gestionali di competenza dei Responsabili di Servizio, precisando gli atti riservati alla propria competenza;
- n. 154 dd. 11 dicembre 2017 il Comitato Esecutivo ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'Esercizio 2018 – 2020;

richiamata la deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 9 dd. 05 maggio 2003 e ss. mm. con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

visto il Decreto n. 4 dd. 16 gennaio 2018 con il quale il Presidente ha attribuito al sotto firmato l'incarico di Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione sino al 16 gennaio 2019 – fermo restando che il Responsabile di Servizio mantiene in ogni caso le proprie attribuzioni fino alla nuova nomina – e fatta salva l'eventuale revoca anticipata e la possibilità di modificarlo in caso di variazioni della struttura organizzativa;\

riscontrata quindi la propria competenza per l'assunzione del presente atto,

DETERMINA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la rivalutazione del corrispettivo orario dovuto alla società Security s.r.l., piazza Sugarina, 24, 38050 Calceranica al Lago (Tn), CF/P.IVA 02019790225, per il servizio "spiagge sicure" anno 2018, ai sensi dell'articolo 8 del Capitolato speciale d'appalto dichiarato parte integrante, anche se non materialmente allegato, al "Contratto per l'affidamento dell'incarico per la gestione del servizio "Spiagge sicure" anni 2017-2018-2019-2020", Rep. n. 54 dd. 10.07.2017, CIG 70382156C0, da applicarsi a decorrere dal giorno 23.06.2018 compreso. Tale corrispettivo passa da € 18,94 ad € 19,11 a seguito dell'applicazione del limite massimo dello 0,9%, come meglio precisato in premessa;
2. di autorizzare la società Security s.r.l. ad applicare, in sede di emissione delle fatture periodiche, il corrispettivo orario rivalutato a decorrere dal 23.06.2018 compreso;
3. di integrare, per quanto esposto in premessa, il servizio "Spiagge sicure" anno 2018 prevedendo il prolungamento del servizio di ulteriori 15 giorni sulle postazioni sia fisse che mobili del lago di Levico, ai sensi dell'articolo 3 del Capitolato speciale d'appalto di cui al punto precedente;

4. di dare atto che, per effetto di quanto previsto ai punti precedenti, la spesa derivante dalla prestazione resa dalla società Security nell'anno 2018 ammonta a complessivi € **234.075,00**, IVA 22% compresa (imponibile € 191.864,75 + IVA 22% pari ad € 42.210,25), come meglio specificato in premessa;
5. di integrare, come puntualmente motivato in premessa, l'impegno di spesa n. 491, iscritto al Titolo 1 (capitolo 4510 art. 1) – Missione 6 – Programma 1 – Macroaggregato 3 del Bilancio di Previsione esercizio 2018 per l'importo di € 8.507,37, portandolo da € 215.286,06 ad € 223.793,43;
6. di ridurre, per le motivazioni puntualmente indicate in premessa, l'impegno di spesa n. 492, iscritto al Titolo 1 (capitolo 4510 art. 1) – Missione 6 – Programma 1 – Macroaggregato 3 del Bilancio di Previsione esercizio 2018 per l'importo di € 70,28, portandolo da € 10.351,85 ad € 10.281,57;
7. di dare atto che l'obbligazione di cui sopra diverrà esigibile entro il 31 dicembre 2018;
8. di aver accertato preventivamente che la spesa di cui sopra è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
9. di dare atto che la liquidazione ed erogazione a favore della Società Security S.r.l. del corrispettivo derivante dal presente provvedimento avverrà nei termini e modalità indicate all'articolo 2 del contratto Rep. n. 54 dd. 10.07.2017 e suo rinvio all'articolo 8 del Capitolato speciale d'appalto;
10. di dare atto che le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario del presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso, pena risoluzione del rapporto contrattuale;
11. di disporre a' sensi dell'articolo 7, comma 1 della L.R. n. 8/2012 la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti";
12. di precisare che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

dando atto che per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico – amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, co. 5 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- dott. Luca Dalla Rosa -

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

	<p>Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Regolamento di Contabilità e si trasmette la presente determinazione alla Segreteria Generale per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle determinazioni e per la pubblicazione.</p> <p>Modificato l'impegno n. 491 – var. n. 226 e n. 492 – var. n. 227</p> <p>sul cap. 4510 art. 1 del Bilancio di Previsione esercizio 2018, Meccanografico n. 3219</p>
	<p>Data, 11 giugno 2018</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO dott.ssa Luisa Pedrinolli</p>